



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. 235/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott. Antonio Ciaramella

Presidente

Dott. Saverio Galasso

Consigliere, rel.

Dott. Francesco Maffei

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80953**
del registro di segreteria, promosso dalla Procura
regionale del Lazio nei confronti del Signor **X X** (C.F.
OMISSIS), nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS e
residente in Roma (RM), in via OMISSIS, non
costituito;

con l'intervento *ad adiuvandum* dell'Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale - INPS (C.F. 80078750587), in
persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con
sede legale in Roma, in via *Ciro il Grande*, n. 21,
rappresentato e difeso congiuntamente e

disgiuntamente, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato, dagli Avvocati dell'Istituto Gianna FIORE (C.F. FRIGNN70T47B519U - p.e.c. avv.gianna.fiore@postacert.inps.gov.it), Alessandro DI MEGLIO (C.F. DMGLSN70R06H501A - p.e.c. avv.alessandro.dimeglio@postacert.inps.gov.it) e Andrea BOTTA (C.F. BTTNDR62C04H501R - p.e.c. avv.andrea.botta@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente domiciliato in Roma, in via Cesare Beccaria, n. 29, presso l'Avvocatura dell'Istituto medesimo (fax n. 0659056308), che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento ai sopra indicati indirizzi p.e.c.;

Visti l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi nella pubblica udienza del 14 maggio 2026, con l'assistenza del Segretario di udienza Dott.ssa Alessandra Giannotti, il relatore Consigliere Saverio Galasso, il Vice Proc. Gen. Maria Teresa D'Urso in rappresentanza della Procura regionale attrice, e l'Avv. Gianna Fiore per l'interveniente, mentre nessuno è comparso per la parte convenuta, come da verbale;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione del 9 gennaio 2026, ritualmente notificato all'odierno convenuto e depositato nella Segreteria della Sezione in pari data mediante il Sistema Giudico, la Procura regionale del Lazio ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione il Signor **X X**, come in atti generalizzato, nella qualità di dipendente (OMISSIS) dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS (di seguito: INPS), in servizio, all'epoca dei fatti, presso la Filiale metropolitana di Roma OMISSIS OMISSIS, per ivi sentirlo condannare al pagamento, in favore dell'INPS, della somma complessiva di euro **3.030,65 (tremilatrenta,65)**, quale sommatoria di a) danno c.d. da disservizio, per euro 2.656,58 e b) danno c.d. da lesione del rapporto sinallagmatico, per euro 374,07, oltre a interessi maturati e calcolati in misura pari a una volta e mezzo il tasso degli interessi legali, ai sensi dell'art. 33, comma 2, l. 724 del 1994, o alla diversa somma che determinata dal Collegio giudicante, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia, a titolo di danno patrimoniale, causato con dolo, in relazione ad un'ipotesi di danno erariale che il convenuto avrebbe cagionato alle finanze erariali per effetto di n. 4.171 accessi indebiti ai

sistemi informativi istituzionali, su posizioni di utenti residenti al di fuori del bacino di competenza della sede di servizio ed in assenza delle previste autorizzazioni, abusando della sua qualità di dipendente INPS, avvenuti, nel periodo 01.04.2022 - 22.03.2023, non solo durante la presenza in servizio, ma anche in orario serale, ferie, festività, malattia, ricovero, in smart working ed in convalescenza post-ricovero.

2. A sostegno della richiesta di risarcimento la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale del Lazio ha rappresentato che:

a. l'istruttoria trae origine dalla denuncia dell'INPS (Ufficio Ispettorato, nota n. INPS. OMISSIS OMISSIS del OMISSIS.2024), acquisita dalla Procura (al prot. n. OMISSIS) in data 05.09.2024, con la quale veniva comunicato che, a seguito di verifiche riguardanti il corretto uso delle procedure informatiche per fini istituzionali, da parte dei dipendenti dell'Istituto, in data 20.02.2023 la competente Direzione centrale (tecnologia, informatica e innovazione) segnalava all'Ufficio Ispettorato una pluralità di accessi massivi a banche dati dell'Istituto posti in essere dal convenuto, operatore amministrativo in servizio presso la

Filiale metropolitana di Roma OMISSIS OMISSIS, sulle quali venivano richiesti accertamenti;

b. nel corso degli accertamenti ispettivi, in data 23.03.2023 gli ispettori audivano il convenuto, che riconosceva di aver effettuato personalmente, senza autorizzazione, gli accessi contestati, a causa di difficoltà economiche, fornendone i dati ai referenti di un OMISSIS non identificato (all. 1 in doc. 1 all'atto di citazione);

c. l'attività si concludeva con la relazione ispettiva del 20.06.2023 (all. 2 in doc. 1), nella quale veniva evidenziato che il convenuto, abusando della sua qualità di dipendente INPS, nel periodo 01.04.2022 - 22.03.2023, si è reso autore di n. 4.964 accessi indebiti, avvenuti non solo durante la presenza in servizio, su posizioni di utenti residenti al di fuori del bacino di competenza della sede di servizio ed in assenza delle previste autorizzazioni (all. 3 in doc. 1);

d. il procedimento disciplinare è stato definito in data OMISSIS.2023, con l'irrogazione della sanzione del licenziamento senza preavviso con determinazione n. OMISSIS (all. 4 in doc. 1);

e. in data OMISSIS 2023 l'ufficio di appartenenza del convenuto (Filiale metropolitana di Roma OMISSIS

OMISSIS) ha presentato denuncia penale (presso la Questura di Roma - OMISSIS Distretto di Pubblica Sicurezza "OMISSIS");

f. il procedimento penale si è concluso con sentenza n. OMISSIS del OMISSIS 2025 (doc. 2 all. all'atto di citazione) ex art. 444 c.p.p., che, anche in considerazione della condotta collaborativa dell'imputato, ha applicato all'odierno convenuto la pena di un anno e sei mesi di reclusione, sospesa condizionalmente e con beneficio della non menzione;

g. l'Istituto, con lettera raccomandata (n. INPS. OMISSIS OMISSIS) del 17.06.2024 (all. 5 in doc. 1) ha costituito in mora il convenuto, invitandolo al pagamento della somma complessiva di euro 3.030,65, oltre ad interessi legali, rivalutazione e oneri connessi al recupero;

h. lo stesso Istituto con nota (n. INPS. OMISSIS OMISSIS) del OMISSIS.2025 (acquisita dalla Procura al prot. n. OMISSIS del OMISSIS 2025) (doc. 3 all. all'atto di citazione), ha comunicato di non aver ricevuto alcun pagamento da parte del convenuto a seguito della predetta diffida.

3. Espone ancora la Procura regionale presso questa Sezione, in punto di diritto, che l'accesso alle banche dati da parte del convenuto è avvenuto in

violazione di molteplici normative di vario rango, nonché di disposizioni, anche interne dell'INPS.

Al riguardo richiama la disciplina recata da:

- D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e s.m.i.;
- CCNL 2019-2021 Comparto Funzioni centrali stipulato il 9 maggio 2022:
- previgente Regolamento di disciplina dei dipendenti delle Aree professionali A, B, e C, adottato con determinazione dell'organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 133 del 02.12.2019 dell'INPS;
- vigente Regolamento di disciplina dei dipendenti delle Aree, come modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 18.1.2023;
- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62 del 16.04.2013;
- previgente Codice di comportamento dei dipendenti dell'INPS, adottato con Determinazione Commissariale n. 181 del 7.8.2014;
- vigente Codice di comportamento dei dipendenti dell'INPS adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 220 del 09.11.2022;
- Circolare n. 135 del 03.12.2012;
- Circolare n. 123 del 18.06.2015.

3.1. In relazione alle suddette irregolarità, tutte riconducibili al comportamento dell'odierno convenuto, la Procura regionale ritiene che il danno erariale cagionato all'INPS sia pari ad euro 3.030,65 (tremilatrenta,65), quale sommatoria di a) danno c.d. da disservizio, per euro 2.656,58 e b) danno c.d. da lesione del rapporto sinallagmatico, per euro 374,07, oltre a interessi maturati e calcolati in misura pari a una volta e mezzo il tasso degli interessi legali, ai sensi dell'art. 33, comma 2, l. 724 del 1994, o alla diversa somma che determinata dal Collegio giudicante, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia.

3.2. Con riferimento all'elemento soggettivo, la Procura erariale evidenzia che debba ravvisarsi nel dolo.

3.3. Quanto al rapporto di servizio, ne afferma la sussistenza.

4. La Procura regionale, ritenendo che con riferimento ai fatti esposti fosse configurabile una ipotesi di danno erariale per le finanze dell'INPS, con atto ritualmente notificato in data 31.7.2025 nelle forme di legge, ha invitato l'odierno convenuto a fornire le proprie deduzioni ed eventuali documenti in ordine ai fatti contestati, avvertendolo, altresì,

della facoltà di essere sentito personalmente.

4.1 Nel termine indicato la persona invitata non ha presentato deduzioni scritte né si è avvalsa della facoltà di essere sentita personalmente.

Di qui l'atto di citazione in epigrafe, con il quale - come si è detto - la Procura regionale ha convenuto la medesima innanzi a questa Sezione giurisdizionale per ivi sentirla condannare al pagamento, in favore dell'INPS, della somma complessiva di euro 3.030,65 (tremilatrenta,65), quale sommatoria di a) danno c.d. da disservizio, per euro 2.656,58 ; b) danno c.d. da lesione del rapporto sinallagmatico, per euro 374,07, oltre a interessi maturati e calcolati in misura pari a una volta e mezzo il tasso degli interessi legali, ai sensi dell'art. 33, comma 2, l. 724 del 1994, o alla diversa somma che sarà determinata dal Collegio giudicante, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia.

5. Con riferimento specifico alla identificazione e alla sussistenza, nei fatti esposti, del danno patrimoniale di cui alla pretesa risarcitoria, la Procura attrice lo rinviene in due poste di danno patrimoniale diretto causato dalla condotta (dolosa) del convenuto:

a. la prima corrispondente al costo sostenuto dall'Amministrazione danneggiata per il ripristino della legalità (*1. cd danno da disservizio*), quale costo delle giornate/uomo che l'INPS ha sostenuto, distogliendo altre risorse umane per eliminare i pregiudizi derivanti dalla condotta delittuosa perpetrata dall'odierno convenuto;

Tale posta è quantificata in complessivi euro 2.656,58, quale analiticamente conteggiata dall'INPS (all. 13 al Doc. 1);

b. la seconda derivante dalla distrazione delle energie lavorative del dipendente dai propri compiti istituzionali, con alterazione tra le prestazioni lavorative rese e la relativa retribuzione (*2. cd danno da lesione del rapporto sinallagmatico*).

Tale posta è quantificata in complessivi euro 347,07, quale determinata dall'INPS, computando i soli accessi effettuati dal dipendente durante l'orario di lavoro in giornate di presenza, in giornate di lavoro agile, nonché nei periodi di assenza per malattia, attesa l'espressa violazione dell'obbligo previsto all'art. 42, comma 3, lett. g), del CCNL e determinando di conseguenza che il convenuto ha impiegato 13 ore e 32 minuti per effettuare 4.171 accessi illeciti.

6. Con riferimento al nesso di causalità e alla imputazione del danno in parola, la Procura li rinviene nei fatti descritti e accertati.

7. Il procedimento monitorio veniva ritualmente esperito dal Presidente di questa Sezione, ai sensi degli artt. 131 ss. c.g.c., con il parere favorevole della Procura attrice, ma non perveniva alla segreteria della Sezione l'adesione dell'odierno convenuto.

8. Il convenuto non si è costituito in giudizio.

9. Con atto di intervento *ad adiuvandum*, depositato in data 22.4.2026, ritualmente notificato alla Procura in pari data, ma di cui non consta in atti notifica al convenuto, si è costituito in giudizio l'INPS, depositando documentazione e, in qualità di soggetto danneggiato, e associandosi alle richieste di condanna del convenuto avanzate dalla Procura Regionale.

10. Nel corso dell'udienza pubblica odierna, sia il rappresentante della Procura attrice che il difensore dell'interveniente si sono richiamati agli scritti già versati in atti, ne hanno illustrato le argomentazioni in punto di fatto e in punto di diritto già in essi rappresentate, ed hanno ribadito le eccezioni e le conclusioni già rassegnate per

iscritto. Sentiti gli interventi delle parti e le loro repliche, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La questione all'esame della Sezione riguarda una fattispecie di responsabilità amministrativa che la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio ritiene sussistere nei confronti del Signor X X, come in atti generalizzato, nella qualità di dipendente (OMISSIS) dell'INPS, in servizio, all'epoca dei fatti, presso la Filiale metropolitana di Roma OMISSIS OMISSIS, per ivi sentirlo condannare al pagamento, a titolo di danno patrimoniale, causato con dolo, in relazione ad un'ipotesi di danno erariale che il convenuto avrebbe cagionato alle finanze erariali per effetto di numerosi (n. 4.171, come precisato in atti) accessi indebiti ai sistemi informativi istituzionali su posizioni di utenti residenti al di fuori del bacino di competenza della sede di servizio ed in assenza delle previste autorizzazioni, abusando della sua qualità di dipendente INPS, avvenuti, nel periodo 01.04.2022 -

22.03.2023, non solo durante la presenza in servizio, ma anche in orario serale, ferie, festività, malattia, ricovero ospedaliero e in misura inferiore, in smart working ed in convalescenza post-ricovero.

2. Sulla base di tale ipotesi di danno, la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio chiede che l'odierno convenuto venga condannato al pagamento, in favore dell'INPS, della somma complessiva di euro 3.030,65 (tremilatrenta,65), quale sommatoria di a) danno c.d. da disservizio, per euro 2.656,58 ; b) danno c.d. da lesione del rapporto sinallagmatico, per euro 374,07, oltre a interessi maturati e calcolati in misura pari a una volta e mezzo il tasso degli interessi legali, ai sensi dell'art. 33, comma 2, l. 724 del 1994, o alla diversa somma che sarà determinata dal Collegio giudicante, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia.

3. In via pregiudiziale, il Collegio dà atto che l'entrata in vigore della l. n. 1 del 2026 non incide nella fattispecie in esame, poiché, come si illustrerà nel prosieguo, si verte in ipotesi di danno erariale causato con dolo, in cui non si pongono questioni relative alla prescrizione del danno erariale, e non ipotesi di colpa grave.

4. Così definito l'oggetto del giudizio e richiamati brevemente i fatti posti a base della pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice, prima di soffermarsi più diffusamente nella verifica della sussistenza, nel caso di specie, degli elementi che integrano la responsabilità amministrativa dell'odierno convenuto, giova ricordare che, affinché possa sussistere la responsabilità amministrativa è necessario che ricorrano gli elementi tipici della stessa, e cioè, che vi sia un danno patrimoniale, economicamente valutabile, attuale e concreto, sofferto dall'amministrazione pubblica, il nesso di causalità fra la condotta del convenuto e l'evento dannoso, che il comportamento omissivo o commissivo del soggetto a cui il danno è ricollegabile sia connotato dall'elemento psicologico del dolo o della colpa grave, e che sussista un rapporto di servizio fra l'agente che ha cagionato il danno e l'ente pubblico che lo ha sofferto, ovvero, sulla base di un orientamento giurisprudenziale affermato dal giudice contabile (cfr. Corte dei conti - Sez. giur. Molise n. 234/2002 del 7 ottobre 2002), e successivamente conclamato dalle SS.UU. Civili della Corte di Cassazione in sede di regolamento giurisdizione (cfr. Cass. - SS.UU. civ., 1° marzo 2006, n. 4511), che sia

ravvisabile, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, la natura oggettivamente pubblica delle risorse finanziarie in relazione alle quali il danno patrimoniale alle finanze pubbliche viene individuato e in relazione alle quali viene avanzata la pretesa risarcitoria di parte attrice.

5. Preliminarmente deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 93 c.g.c., la contumacia del convenuto, che non si è costituito in giudizio, nonostante la regolarità della notifica della citazione.

6. In via preliminare, deve essere dichiarato inammissibile l'intervento svolto dall'INPS, in quanto non è stata depositata in atti prova relativa all'esecuzione, e suo perfezionamento, della notifica dell'atto di intervento nei confronti del convenuto, peraltro rimasto contumace.

Sicché l'interveniente non ha provato la rituale notifica di detto atto.

7. Ciò premesso, nel procedere all'accertamento della sussistenza, nel caso specifico, dei predetti elementi, e cominciando dall'accertamento dell'elemento oggettivo del danno patrimoniale per le finanze pubbliche, da ritenere presupposto prioritario, indispensabile ed indefettibile ai fini

della sussistenza della responsabilità amministrativa, deve rilevarsi che la Procura attrice ritiene che il danno patrimoniale subito dall'INPS in relazione ai fatti esposti, ammonti, secondo l'indicazione illustrata nell'atto di citazione, alla somma complessiva di euro 3.030,65 (tremilatrenta,65), quale sommatoria di a) danno c.d. da disservizio, per euro 2.656,58 ; b) danno c.d. da lesione del rapporto sinallagmatico, per euro 374,07, ed è stato determinato - secondo la prospettazione attorea - per effetto di numerosi accessi indebiti ai sistemi informativi istituzionali su posizioni di utenti residenti al di fuori del bacino di competenza della sede di servizio ed in assenza delle previste autorizzazioni, abusando della sua qualità di dipendente INPS, avvenuti, nel periodo 01.04.2022 - 22.03.2023, non solo durante la presenza in servizio, ma anche in orario serale, ferie, festività, malattia, ricovero ospedaliero e in misura inferiore, in smart working ed in convalescenza post-ricovero.

7.1 Alla stregua delle risultanze documentali (denuncia dell'amministrazione in all. 1 all'atto di citazione, e relativi allegati), il danno patito dal INPS consiste nelle due voci di danno prospettate

dalla Procura, salve le precisazioni in merito alla quantificazione di seguito esposte.

7.2 Con riguardo al danno da lesione del nesso sinallagmatico, il Collegio ritiene di dover condividere parzialmente la domanda attorea.

7.2.1 Posto che detto danno è costituito dall'interruzione del nesso sinallagmatico tra la prestazione lavorativa e l'attività in concreto svolta dal dipendente, nella fattispecie detto danno sussiste (solo) con riferimento agli episodi in cui il convenuto ha consultato abusivamente le banche dati istituzionali mentre era in servizio.

Pertanto, a fronte di una definitiva contestazione a tale titolo in relazione a 4.171 accessi abusivi in "servizio e in permesso" (come da all. 13 alla relazione dell'Amministrazione in all. 1 all'atto di citazione) - dunque in numero minore ai 4.964 inizialmente accertati dall'INPS - non possono ritenersi integrare detto danno gli accessi, ancorché abusivi, effettuati in periodi in cui la prestazione lavorativa non poteva essere richiesta, in particolare per convalescenza post-ricovero, malattia fino a 10 gg., ricovero ospedaliero 100%, ferma restando l'eventuale rilevanza di detti comportamenti

in sedi diverse (penale, disciplinare, giuslavoristica) dal presente giudizio.

7.2.2 Ne consegue che detto danno deve intendersi integrato esclusivamente per gli accessi abusivi effettuati in orario di servizio, in presenza (3.222) o in smart working (15).

Pertanto, tale danno è configurabile solo in relazione a 3.237 accessi, in luogo dei 4.171 contestati nell'atto di citazione.

7.2.3 Tenendo conto della retribuzione media per accesso (euro 0,09 circa x 4.171 accessi) ricavabile dalla quantificazione riportata in atti (come da all. 14 alla relazione dell'Amministrazione in all. 1 all'atto di citazione), il danno a tale titolo è pari ad euro 291,33.

7.3 Quanto al danno da disservizio, c.d. in senso stretto, il Collegio ritiene di aderire e alla prospettazione attorea in ordine alla sua sussistenza.

7.3.1 Al riguardo, ritiene il Collegio che debba convenirsi con la prospettazione attorea nel ritenere il danno da disservizio in senso stretto costituito dalla misura dell'aggravamento dei costi amministrativi connessi all'accertamento, da parte di dipendenti non ordinariamente preposti alle attività

ispettive, delle irregolarità commesse ed agli adempimenti consequenziali, ricorrendo, quindi, un costo sopportato dall'Amministrazione per accertare il pregiudizio sull'organizzazione dell'ufficio, in conseguenza di comportamenti dolosi di un dipendente.

7.3.2 In merito alla quantificazione di detta voce di danno, il Collegio ritiene che questo, in conformità alla prospettazione attorea, debba ritenersi oggettivamente determinato sulla base dei dati forniti dall'Amministrazione, con riferimento al costo orario del personale (2 unità), ordinariamente impiegato per altre attività, che è stato da queste distolto, in via straordinaria, per verificare la sussistenza delle violazioni commesse dal convenuto, ai fini dell'eventuale eliminazione degli effetti negativi sull'attività dell'Amministrazione (cfr. all. 20 alla relazione dell'Amministrazione in all. 1 all'atto di citazione).

Detto danno è, pertanto, pari ad euro 2.061,70.

9.4 Conclusivamente, il Collegio ritiene che, nella fattispecie, il complessivo danno erariale derivante dalla due esposte voci di danno ammonti complessivamente ad euro 2.947,91.

8. Quanto all'individuazione dell'amministrazione danneggiata, questa è da individuarsi nell'INPS, quale

ente datore di lavoro del convenuto.

9. Con riguardo alla sussistenza del rapporto di servizio, questa è pacifica in considerazione della circostanza che il convenuto era, all'epoca di fatti, dipendente dell'INPS. Di talché, sussiste(va) all'epoca dei fatti, il rapporto di servizio *sub specie* di rapporto di impiego pubblico.

10. Per quanto riguarda, poi, il nesso di causalità e i soggetti cui imputare il danno in parola, il Collegio ritiene di aderire alla prospettazione attorea, e di ritenere il danno in questione, quantificato come sopra, imputabile al comportamento doloso dell'odierno convenuto. Deve convenirsi, infatti, con la Procura regionale nel ritenere che del danno in questione deve essere chiamato a rispondere l'odierno convenuto.

10.1 Questi, infatti, ha effettuato (e non poteva essere altrimenti) personalmente gli accessi abusivi per cui è causa.

Così facendo, il convenuto, ne ha tratto l'indebito vantaggio costituito dall'aver indebitamente percepito emolumenti retributivi interrompendo l'attività lavorativa per la durata dei (numerosi) episodi contestati.

In tal senso depone la documentazione istruttoria acquisita al fascicolo, per le ragioni già illustrate.

10.2 Ne consegue che risulta *per tabulas* che il comportamento del convenuto ha causato il contestato danno erariale.

10.3 Quanto ai soggetti responsabili, la condotta dannosa è esclusivamente imputabile all'odierno convenuto, che ha posto personalmente in essere detti comportamenti (accesso abusivo ai sistemi informatici dell'INPS, ente datore di lavoro), causativi di danno, come peraltro riconosciuto dal medesimo in sede disciplinare.

11. Quanto all'elemento soggettivo necessario a configurare la responsabilità amministrativa, il Collegio ritiene che il comportamento dell'odierno convenuto in relazione ai fatti esposti sia stato senz'altro connotato da dolo, conformemente a quanto ritenuto dalla Procura.

Nel caso di specie, invero, risulta dagli atti di causa che il convenuto abbia posto in essere i contestati numerosissimi accessi abusivi, con un comportamento che implica la coscienza e volontà di compiere azioni, vietate dal complesso di disposizioni indicate nell'atto di citazione e sopra richiamate.

Detti comportamenti implicano ex se la volontarietà, in cui si sostanzia il dolo, di arrecare il danno all'amministrazione.

Peraltro, il convenuto ha lealmente ammesso le proprie responsabilità nel corso del procedimento disciplinare, motivando il proprio comportamento con difficoltà economiche che lo hanno indotto ad effettuare detti accessi abusivi per trasferirne, dietro corrispettivo, le risultanze ad un OMISSIS (non individuato in atti).

Il Collegio ritiene, pertanto, che, nel caso di specie e con riferimento ai fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria attorea, ricorra certamente l'elemento soggettivo del dolo, richiesto dal combinato disposto degli artt. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e s.m.i. e 6 della l. n. 1 del 2026 ai fini della sussistenza della responsabilità contabile dell'odierno convenuto.

12. Così accertata la sussistenza di tutti gli elementi necessari a ritenere sussistente, nel caso di specie, la responsabilità amministrativa del convenuto in relazione ai fatti esposti, la Sezione ritiene conclusivamente che la domanda attrice debba essere parzialmente accolta, e che pertanto l'odierno convenuto vada condannato al pagamento, in favore dell'INPS, della somma complessiva di euro 2.947,91 (duemilanovecentoquarantasette/91), comprensiva di rivalutazione monetaria.

13. Alla somma da porre a carico del convenuto, come sopra determinata, vanno, inoltre, aggiunti gli interessi legali sulla somma così determinata, decorrenti, questi ultimi, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell'effettivo soddisfo. Per completezza, occorre dare atto che non potrebbe accogliersi la diversa misura degli interessi di cui all'art. 33 l. n. 724 del 1994, indicata per *lapsus calami* in citazione e nell'atto di intervento, in quanto questa riguarda esclusivamente fattispecie estranee al presente giudizio (gioco del lotto).

14. Quanto alle modalità di riscossione della predetta somma, la Sezione rammenta che la stessa va recuperata dall'amministrazione creditrice, e cioè, dall'INPS, ai sensi e con le modalità di cui alle disposizioni di cui alla Parte VII, Titolo I, Capo II (artt. 212-216) del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124" (in G.U. n. 209 del 7 settembre 2016 - S.O. n. 41/L).

15. Alla soccombenza e alla conseguente condanna del convenuto segue l'obbligo, per lo stesso, del pagamento delle spese del giudizio, da versare allo Stato, e da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente

sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124".

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80953** del registro di Segreteria, promosso ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per il Lazio con atto di citazione del 9 gennaio 2026, ritualmente notificato alla parte convenuta e depositato nella Segreteria della Sezione, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accoglie parzialmente la domanda attrice, e per l'effetto:

- I. dichiara la contumacia del convenuto Signor **X X**;
- II. dichiara l'inammissibilità dell'intervento svolto dall'INPS;
- III. condanna il Signor **X X** (C.F. OMISSIS), come in epigrafe generalizzato, al pagamento, in favore dell'INPS, della somma complessiva di euro 2.947,91 (duemilanovecentoquarantasette/91), oltre agli

interessi legali sulla somma così determinata, decorrenti, questi ultimi, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell'effettivo soddisfo, nonché al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"*.

Le somme di cui sopra vanno recuperate dall'amministrazione creditrice, e cioè, dall'INPS, ai sensi e con le modalità di cui alle disposizioni di cui alla Parte VII, Titolo I, Capo II (artt. 212-216) del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"* (in G.U. n. 209 del 7 settembre 2016 - S.O. n. 41/L).

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il *"Codice in*

materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 14 maggio 2026.

L'estensore

Il Presidente

Saverio Galasso

Antonio Ciaramella

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 22 giugno 2026

Il Dirigente

Sebastiano Alvise Rota

f.to digitalmente

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
SEGRETERIA

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € **273,67** (**duecentosettantatre/67**).

Il Dirigente
Sebastiano Alvise Rota
f.to digitalmente